

VERBALE DI ACCORDO DI VERIFICA
ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo 20.05.2023 per la disciplina del Valore di Produttività Aziendale 2024

TRA

ICCREA BANCA S.p.A. Istituto Centrale del Credito Cooperativo, Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, con sede legale in Roma alla Via Lucrezia Romana 41/47, P.IVA 15240741007, nella qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, in seguito “Capogruppo”

E

La **Delegazione Sindacale di Gruppo**, costituita ai sensi dell'art. 11 bis CCNL 11.06.2022, così composta per le seguenti OO. SS.:

FABI

FIRST CISL

FISAC CGIL

UGL Credito

UIL C.A.

Premesso che

- a) in data 20 maggio 2023 la Capogruppo e la Delegazione Sindacale di Gruppo hanno definito la disciplina del Valore di Produttività Aziendale (VPA) per il personale delle aree professionali e dei quadri direttivi per l'anno 2024, con riferimento all'esercizio 2023;
- b) l'art. 8 del predetto accordo del 20 maggio 2023 prevede che le Parti condividano con specifico accordo le risultanze del confronto di verifica, sia con riferimento all'importo del Valore di Produttività Aziendale, sia con riferimento al requisito di incrementalità di cui agli artt. 3, punto 3.5. e 4, punto 4.5., oltre alla destinazione di circa il 50% delle eventuali eccedenze derivanti dall'applicazione dei limiti massimi di cui all'art. 3, punto 3.4. ai sistemi di previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa e servizi di welfare, determinandone le modalità;
- c) l'art. 1, commi 184 e 184 bis, della legge n. 208/2015 e successive modifiche, nonché l'art. 1, comma 18, della legge n. 213/2023 prevedono l'assoggettamento – salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro – ad una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5% (limitatamente all'anno 2024), entro il limite di importo complessivo di euro 3.000 lordi per i lavoratori subordinati che, nell'anno precedente a quello di riferimento, abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a euro 80.000, dei premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi misurabili e verificabili di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;
- d) l'art. 1, commi 184 e 184 bis, della legge n. 208/2015 e successive modifiche, ha previsto che i beni e i servizi di cui all'art. 51, commi 2 e 3 ultimo periodo del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente anche nell'eventualità in cui siano fruiti, per scelta del lavoratore o della lavoratrice, in sostituzione – in tutto o in parte – delle somme dovute a titolo di premi di risultato;

- e) in data 19 giugno 2024 la Capogruppo ha inviato alla Delegazione Sindacale di Gruppo i dati di bilancio di Capogruppo, delle Aziende e delle BCC/CR facenti parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea relativi all'esercizio 2023;
- f) nel mese di luglio 2024 le Parti hanno effettuato la verifica congiunta dei dati di bilancio relativi all'esercizio 2023 - con esito positivo - in merito al Valore di Produttività Aziendale da erogare nell'anno 2024.

Tutto ciò premesso, le Parti, ai sensi degli artt. 7 e 8 dell'Accordo 20.05.2023, si sono riunite in data odierna per procedere alla verifica congiunta dell'importo del Valore di Produttività Aziendale, del raggiungimento degli obiettivi di incrementalità ai sensi della legislazione vigente, della conversione del VPA in servizi di Welfare e della destinazione a sistemi di previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa e servizi di welfare di circa il 50% delle eventuali eccedenze derivanti dall'applicazione dei limiti individuati all' art. 3.4., convenendo quanto segue:

Art. 1

La premessa è parte integrante ed essenziale del presente accordo.

Art. 2

Le parti all'esito della verifica dei livelli delle fasce di equivalenza e dei corrispondenti importi da erogare in ciascuna BCC/CR facente parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, nonché degli importi da erogare in Capogruppo e in ciascuna Azienda del Perimetro Diretto, con riferimento al bilancio di esercizio relativo all'anno 2023, pur precisando che le specifiche modalità di calcolo adottate non costituiscono precedente per gli anni futuri, ferma restando la validità di quanto convenuto nell'accordo di proroga VPA del 28 giugno 2024 e del successivo accordo del 25 luglio 2024, convengono che gli importi da erogare - salvo l'esercizio da parte dei lavoratori o delle lavoratrici della facoltà di sostituire al VPA le prestazioni di "Welfare" secondo quanto previsto al successivo punto 5 – sono quelli risultanti dalla "Tabella VPA 2024" allegata (Allegato 1), che forma parte integrante del presente accordo.

Le Parti dichiarano che la "voce stipendio" di cui all'art. 3.4. dell'Accordo del 20.05.2023 è da intendersi riferita al 31/12 dell'anno di misurazione.

2.1. Le Parti si danno atto che il Valore di Produttività Aziendale distribuito per l'insieme delle BCC/CR non è inferiore al 2,4% né superiore al 3,7% della somma dei soli valori positivi dei Risultati Lordi di Gestione rettificati ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato F al CCNL.

Le Parti hanno inoltre verificato che l'applicazione dei massimali di erogazione di cui all'art. 3.4. dell'Accordo 20.05.2023 ha determinato risorse da destinare a favore di sistemi di previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa e servizi di welfare; le Parti stabiliranno le modalità di destinazione entro il mese di ottobre 2024.

Art. 3

3.1. Le Parti, in conformità con quanto previsto dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, hanno altresì effettuato la verifica congiunta dei parametri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità ed efficienza di cui all'Accordo 20.05.2023 per la disciplina del Valore di Produttività Aziendale con riferimento alla competenza dell'anno 2023. A tal fine le Parti, in coerenza con la risposta ad Interpello fornita dall'Agenzia delle Entrate n. 270 del 20 aprile 2021, hanno convenuto che nei casi di fusione gli indicatori di incrementalità siano rideterminabili in considerazione della straordinarietà dell'evento societario.

3.2. All'esito della verifica congiunta ai sensi dell'art. 3.5. e 4.5. dell'Accordo 20.05.2023 è emerso che la Capogruppo, le Società del Perimetro Diretto e le BCC/CR hanno tutte raggiunto l'obiettivo incrementale.

Art. 4

Le Parti si danno atto che, ai sensi dell'accordo del 20 maggio 2023, si procederà all'erogazione del Valore di Produttività Aziendale con le competenze del mese di settembre ai destinatari e con le modalità individuate dall'art. 5.

Art. 5

Le Parti, considerato quanto previsto dall'art. 1, comma 184 e 184 bis, L. 208/15, (come modificati dall'art. 1, comma 160, L. 232/2016) e dall'art. 7 dell'Accordo 20.05.2023, in forza del quale il VPA può essere fruito, per scelta del lavoratore o della lavoratrice, e trasformato, in tutto o in parte, nei servizi di Welfare di cui all'art. 51 del T.U.I.R., concordano quanto segue:

- a) ciascuna BCC/CR o Azienda individuerà i servizi di Welfare da offrire ai propri dipendenti e le modalità, conformi alla legislazione vigente, per consentire agli stessi di optare per tali servizi in trasformazione del VPA. In via esemplificativa i servizi di Welfare potranno riguardare:
 - previdenza complementare
 - assistenza sanitaria integrativa
 - spese sostenute per l'educazione e l'istruzione dei propri familiari
 - spese sostenute per la frequenza di ludoteche e centri estivi e invernali
 - trasporto pubblico
 - opere e servizi utilizzabili dai dipendenti presso aziende convenzionate, finalizzate alla educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria.
- b) al fine di favorire il benessere dei lavoratori e soddisfare le esigenze di vita attraverso le anzidette misure di Welfare in caso di opzione per la fruizione dei servizi di Welfare, in trasformazione del VPA, la BCC/CR o Azienda aggiungerà all'importo destinato dal lavoratore o dalla lavoratrice agli stessi servizi, un contributo a proprio carico pari al 16,65%.
- c) i Lavoratori che intendono avvalersi della facoltà prevista al presente articolo dovranno esprimere la loro volontà di avvalersi delle prestazioni di Welfare entro e non oltre il 15/09/2024, secondo le modalità stabilite da ciascuna Azienda o BCC/CR (con apposita comunicazione scritta all'Ufficio del personale o, in mancanza, alla segreteria di Direzione Generale o mediante piattaforma informatica dedicata dell'Azienda di appartenenza). In mancanza di scelta, o in caso di opzione parziale, il VPA o la parte residua verrà corrisposto in forma monetaria con il cedolino paga di settembre 2024.

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Le parti confermano che i criteri di erogazione individuale del Valore di Produttività Aziendale di cui al presente accordo sono conformi a quanto previsto nell'art. 29 del CCNL 11.06.2022, in applicazione dei criteri di cui all'Allegato "F" allo stesso CCNL.

Le somme erogate a titolo di Valore di Produttività Aziendale - di cui al presente accordo ed alla tabella 1 allegata - al personale dipendente della Capogruppo, delle Aziende e delle BCC/CR facenti parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, essendo riconducibili ad incrementi di produttività, redditività, qualità ed efficienza, in relazione ai risultati riferibili all'andamento economico, sono assoggettate alla normativa fiscale vigente in materia di tassazione agevolata a favore delle somme erogate in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale a titolo di retribuzione di produttività.

Ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 25/03/2016, le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo collettivo è conforme ai criteri di misurazione e di verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità ed efficienza, di cui all'art. 1, commi 182-189, della legge n. 208/2015 e del D.M. 25/03/2016 nonché della circolare dell'agenzia delle entrate n. 28/E del 15/06/2016 e n. 5/E/2018.

Copia del presente accordo verrà depositata dalla Capogruppo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in modalità telematica, entro il termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione.

Roma, 08/08/2024

ICCREA BANCA SPA

La Delegazione Sindacale di Gruppo

FABI

FIRST- CISL

FISAC-CGIL

UGL-CREDITO

UILCA/UIL